

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI, DI
RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “EX
CONVENTINO” SITO IN VIA BARRA N. 35 IN FOGGIA PER LA REALIZZAZIONE DI
UNA RESIDENZA UNIVERSITARIA”, SULLA BASE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ
TECNICO ECONOMICA
CUP D78H22000840007
CIG B313C2DD21
CUI L94045260711202400001**

Link P.F.T.E. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1KETnrvvCSGR4_8LGKA0s31Y4lpDAFG_B

Approvazione P.F.T.E. e indizione della procedura adottate con delibera Consiglio di Amministrazione del 24.07.2024 (p. 52 all’ordine del giorno – Rep. n. 291/2024).

RUP: ing. Michele Turchiarelli, responsabile Servizio Edilizia - Area edilizia, patrimonio e grandi attrezzature.

Sommario

PREMESSE, INFORMAZIONI E PRINCIPI GENERALI	4
ARTICOLO 1 – PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1 Piattaforma telematica di negoziazione	5
1.2 – Dotazioni tecniche	6
1.3. – Identificazione	6
ARTICOLO 2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1 – Documenti di gara.....	7
2.2 - Chiarimenti.....	7
2.3 - Comunicazioni	7
ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL’APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO E LUOGO DI ESECUZIONE	8
3.1.1 – Oggetto dell’appalto	8
3.1.2 – Luogo di esecuzione dell’appalto.....	10
3.2 Importo.....	10
3.2.1 Importo relativo alla progettazione.....	11
3.2.2 Importo relativo ai lavori	11
3.3 Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	12
3.4 Lavorazioni di cui si compone l’intervento.....	12
3.5 Revisione dei prezzi.....	12
ARTICOLO 4 – SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	13
ARTICOLO 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	15
5.1 Requisiti di partecipazione di ordine generale.....	16
5.2 Requisiti di idoneità professionale.....	17
5.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.....	18
5.3.1. Per l’esecuzione dei lavori.....	18
5.3.2 Per l’esecuzione dei servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	19
5.4. Ulteriori dichiarazioni	19
5.5. Requisiti di partecipazione degli operatori che partecipano in forma associata.....	21
5.5.1 Requisiti di ordine generale – ulteriori dichiarazioni.....	22
5.5.2 Requisiti di idoneità professionale	22
5.5.3. Requisiti di capacità economico-finanziaria e requisiti di capacità tecnico-professionale.....	22
ARTICOLO 6 - AVVALIMENTO	23
ARTICOLO 7 – SUBAPPALTO	25
ARTICOLO 8 CONDIZIONI DI ESECUZIONE	26

8.1 Termini per l'esecuzione delle prestazioni.....	26
ARTICOLO 9. GARANZIA PROVVISORIA	26
ARTICOLO 10 SOPRALLUOGO.....	29
ARTICOLO 11 – CONTRIBUTO ALL'ANAC.....	29
ARTICOLO 12 – PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA	29
12.1 Documentazione amministrativa	30
12.2 Offerta tecnica.....	33
12.2.1 – Contenuto dell'offerta tecnica.....	33
12.3 Offerta economica	34
ARTICOLO 13 – VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA.....	35
<i>Tabella n. __</i>	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
ARTICOLO 14 – INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI.....	41
ARTICOLO 15 – SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	42
ARTICOLO 16 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	43
ARTICOLO 17 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO – STIPULA DEL CONTRATTO.....	43
ARTICOLO 18 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO.....	46
ARTICOLO 19 – DISPOSIZIONI FINALI.....	46
ARTICOLO 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	46

PREMESSE, INFORMAZIONI E PRINCIPI GENERALI

Con D.M. n. 1488/2023, in esito al successo della candidatura del relativo progetto di fattibilità tecnico-economica presentato in risposta al bando di cui al D.M. n. 1257/2021 il MUR ha assegnato all'Università di Foggia un finanziamento pari ad € 3.198.000,00 finalizzato alla riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'immobile denominato "ex Conventino" sito in Via Barra, n. 35 a Foggia, soggetto a vincolo storico culturale diretto ex d.lgs. n. 42/2004, per realizzare nello stesso una residenza universitaria polivalente. (posti letto, ambienti studio e sale letture a uso promiscuo, ecc).

Con deliberazione approvata nel corso della riunione del 24.07.2024 il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Foggia ha autorizzato l'espletamento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 d.lgs. n. 36/2023 (di seguito denominato anche Codice dei Contratti o Codice) da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell'intervento in esame.

Sono oggetto dell'appalto:

- **Servizi Tecnici:** progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e indagini, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica (di seguito, "PFTE"). La progettazione dovrà essere sviluppata con metodologia BIM, ai sensi dell'articolo 43 del D.Lgs. n. 36/2023 e del DM 1° dicembre 2017, n. 560 (come modificato dal DM 2 agosto 2021, n. 312) nonché in conformità ai criteri ambientali minimi vigenti applicabili all'appalto e reperibili alla pagina internet: <https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>
- **Lavori:** previa approvazione del progetto esecutivo di cui sopra, sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente disciplinare, dal capitolato speciale d'appalto (di seguito denominato "Capitolato"), e da tutta la restante documentazione di gara e dagli atti, documenti, norme e disposizioni in essa richiamati, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera sviluppato nel rispetto degli obiettivi e dei requisiti fissati dal progetto di fattibilità tecnico ed economica posto a base di gara e relativi allegati dei quali l'operatore economico dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Ai sensi dell'articolo 41, co. 8, del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve accettare, senza riserve, l'attività progettuale svolta in precedenza.

La procedura si svolge in modalità interamente telematica attraverso la piattaforma EMPULIA.

Le sedute di gara si svolgeranno in modalità telematica nelle forme, nelle date e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite gli strumenti previsti dalla piattaforma stessa almeno tre giorni prima della data fissata. Alle sedute pubbliche (telematiche) potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega in ragione di uno per concorrente. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'articolo 6-bis del D.Lgs. n. 36/2023 attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Il presente documento (di seguito denominato anche semplicemente "Disciplinare") costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, "Bando") con cui è stata indetta la presente procedura, alla quale è applicabile il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Più in particolare, il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura per l'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, relativi all'intervento denominato "Progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'immobile denominato "ex Conventino" per la realizzazione di una residenza universitaria", sito in via Barra in Foggia" (di seguito, "Intervento").

Sono altresì oggetto dell'appalto le prestazioni opzionali come dettagliatamente specificato nel presente documento e in tutti gli atti di gara e negli atti, elaborati, documenti in essi richiamati.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 2, del Codice dei Contratti la durata massima del procedimento è pari a nove mesi, nel rispetto dei termini di cui all'Allegato I.3 - Termini delle procedure di appalto e di concessione, come previsto dall'articolo 17, co. 3, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, la Stazione appaltante si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi ivi previsti.

Ai sensi dell'articolo 108, co. 10, del Codice dei Contratti, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto, anche qualora sia stato adottato il provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'articolo 15 del Codice dei Contratti, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) della Stazione Appaltante è l'ing. Michele Turchiarelli, responsabile Servizio Edilizia - Area edilizia, patrimonio e grandi attrezzature.

ARTICOLO 1 – PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 Piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto al manuale d'uso pubblicato al link <https://www.empulia.it>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione

delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Le istruzioni tecniche sono reperibili al link per la piattaforma <https://www.empulia.it>, come i manuali d'uso reperibile al seguente link <http://www.empulia.it/tno-a/empulia/empulia/sitepages/guide%20pratiche.aspx>.

1.2 – Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei manuali d'uso scaricabili al seguente link <http://www.empulia.it/tno-a/empulia/empulia/sitepages/guide%20pratiche.aspx>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. – Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma EmPulia – www.empulia.it.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

ARTICOLO 2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 – Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. bando-disciplinare di gara;
2. PFTE (Allegato 1);
3. Capitolato speciale (Allegato 2);
4. Schema di contratto (Allegato 3);
5. Computo metrico opere complementari (Allegato 4);
6. Schema ISTANZA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE UNICA E INTEGRAZIONE DGUE;
7. E-DGUE;
8. istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa al seguente link
http://www.empulia.it/Manuali/OE_GuidaRegistrazione_GestioneAnagrafica/OE_GuidaRegistrazione_GestioneAnagrafica.pdf - Guide pratiche all'uso della nuova piattaforma EmpULIA –
<http://www.empulia.it/tno-a/empulia/empulia/sitepages/guide%20pratiche.aspx>
9. patto di integrità.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://www.unifg.it/it/ateneo/normativa-e-bandi/bandi-di-gara/lavori>.

2.2 - Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma EmpPulia nella sezione apposita. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO E LUOGO DI ESECUZIONE

3.1.1 – Oggetto dell'appalto

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice dei Contratti l'appalto **non è stato suddiviso in lotti** in ragione dell'unicità realizzativa dell'intervento, per la necessità di assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e per la conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa e di cantiere delle diverse attività oggetto del medesimo intervento.

L'appalto integrato ha per oggetto l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato "Progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'immobile denominato "ex Conventino" per la realizzazione di una residenza universitaria sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (di seguito, "PFTE") validato ed approvato con nota del RUP, prot. n. 47741-IX/1 del 19/09/2024 e posto a base di gara, sub Allegato n. 1 al presente Disciplinare.

Costituiscono oggetto del presente appalto integrato:

- ✓ il servizio tecnico di **progettazione esecutiva** dell'intervento, incluse le indagini a supporto della progettazione, comprensiva della redazione degli elaborati necessari per l'autorizzazione degli Enti preposti, i cui contenuti minimi sono definiti ai sensi del Codice dei Contratti, sulla base PFTE posto a base gara;
- ✓ il servizio tecnico di **coordinamento della sicurezza in fase di progettazione** (di seguito, "**CSP**"), ai sensi dell'articolo 91 del D.lgs. n. 81/2008;
- ✓ previa approvazione del progetto esecutivo, l'esecuzione di tutti i lavori, ivi compresi i rilievi e le indagini funzionali all'esecuzione delle lavorazioni, nonché tutte le prestazioni e le forniture necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito, "Capitolato") sub Allegato n. 2 al presente Disciplinare, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, sviluppato nel rispetto degli obiettivi e dei requisiti fissati dal PFTE posto a base di gara.

In particolare, il presente appalto integrato ricomprende:

1. progettazione esecutiva e realizzazione di un primo insieme di lavori (i "**Lavori Obbligatori**"), immediatamente eseguibili e ritenuti essenziali al fine di raggiungere l'obiettivo della riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'edificio oggetto dell'intervento, per rendere lo stesso fruibile dall'utenza (realizzazione residenza universitaria), per un importo complessivo di Euro **2.589.095,37**, oltre IVA di legge. I Lavori Obbligatori sono quelli di cui al PFTE e allo specifico computo metrico estimativo posto a base di gara e illustrati nella documentazione di gara.
2. progettazione esecutiva e realizzazione di un secondo insieme di lavori (i "**Lavori Opzionali**"), afferenti a lavorazioni ulteriori rispetto a quelle di cui sopra, da realizzare in via eventuale e solo subordinatamente al reperimento da parte della Stazione appaltante dei fondi necessari a garantire la necessaria copertura finanziaria dei lavori opzionali medesimi, per un importo complessivo di Euro **885.777,92**, oltre IVA di legge. I "Lavori Opzionali" sono quelli dettagliatamente elencati e descritti nello

specifico computo metrico estimativo “computo metrico opere complementari”, come da Allegato 4, e consistono in opere di miglioramento sismico, restauro ed efficientamento energetico.

Resta fermo che l'Appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa o diritto alla progettazione ed esecuzione dei Lavori Opzionali, che saranno attivati su indicazione e ad esclusiva discrezionalità della Stazione appaltante, subordinatamente al verificarsi dei necessari presupposti economico-finanziari.

1 - Lavori Obbligatori

- servizio tecnico di progettazione esecutiva dell'intervento, incluse le indagini a supporto della progettazione, comprensiva della redazione degli elaborati necessari per l'autorizzazione degli Enti preposti, i cui contenuti minimi sono definiti ai sensi del Codice dei Contratti, sulla base del PFTE posto a base di gara e limitatamente alle lavorazioni essenziali riportate nel computo metrico estimativo dei lavori obbligatori parte integrante degli elaborati tecnici costitutivi del PFTE; la progettazione dovrà essere sviluppata con metodologia BIM, secondo le indicazioni riportate nel Capitolato informativo BIM (di seguito, “Capitolato Informativo”) sub Allegato 5 al presente Disciplinare.
- servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (di seguito, “CSP”), ai sensi dell'articolo 91 del D.lgs. n. 81/2008;
- previa approvazione del progetto esecutivo, l'esecuzione di tutti i lavori, ivi compresi i rilievi e le indagini funzionali all'esecuzione delle lavorazioni, nonché tutte le prestazioni e le forniture necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito, “Capitolato”) sub **Allegato n. 2** al presente Disciplinare, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, sviluppato nel rispetto degli obiettivi e dei requisiti fissati dal PFTE posto a base di gara.

2 – Lavori Opzionali

- Servizio tecnico di progettazione esecutiva dell'intervento, incluse le indagini a supporto della progettazione, comprensiva della redazione degli elaborati necessari per l'autorizzazione degli Enti preposti, i cui contenuti minimi sono definiti ai sensi del Codice dei Contratti, sulla base del computo metrico estimativo dei lavori opzionali, riportate nel computo metrico estimativo dei lavori complementari, allegato 4, e nel quadro economico integrativo resi disponibili nella documentazione di gara la progettazione dovrà essere sviluppata con metodologia BIM, secondo le indicazioni riportate nel Capitolato informativo BIM (di seguito, “Capitolato Informativo”) sub Allegato 5 al presente Disciplinare.
- il servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (di seguito, “CSP”), ai sensi dell'articolo 91 del D.lgs. n. 81/2008 per i suddetti lavori opzionali;
- previa approvazione del progetto esecutivo, l'esecuzione di tutti i lavori opzionali, ivi compresi i rilievi e le indagini funzionali all'esecuzione delle lavorazioni, nonché tutte le prestazioni e le forniture necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito, “Capitolato”) sub **Allegato n. 2** al presente Disciplinare, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, sviluppato sempre nel rispetto degli obiettivi e dei requisiti fissati dal PFTE posto a base di gara.

In ogni caso, si rinvia al Capitolato Speciale e agli ulteriori elaborati progettuali resi disponibili con la documentazione di gara per il dettaglio analitico delle prestazioni e dei lavori in oggetto.

Tanto per i Lavori Obbligatori, quanto per quelli Opzionali (ove attivati), l'operatore economico aggiudicatario si obbliga altresì ad eseguire gli studi e le indagini che si rendessero necessari a supporto del progetto esecutivo e ad adottare tutti i criteri e le integrazioni previste dalle norme (oltre quelle eventualmente richieste dal RUP) al fine di ottemperare alle prescrizioni ricevute in sede di approvazione del PFTE, affinché il progetto risulti conforme al vigente quadro normativo.

Le opere in esame devono intendersi “compiute”, ossia complete di noli, trasporti, opere provvisoriale e tutto quanto necessario a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, anche se non direttamente evidenziato negli elaborati di progetto e nel Capitolato. Nelle opere summenzionate sono, altresì, compresi gli oneri di trasporto, sgombero e allontanamento di detriti, l’opera di muratori, scarico ed accatastamento sul posto di lavoro con qualsiasi mezzo, l’uso di ponteggi e macchinari mobili e ogni altro onere per realizzare i lavori a perfetta regola d’arte.

Le prestazioni oggetto dell’appalto rientrano tra quelle di cui ai seguenti CPV:

- CPV 45210000-2 Lavori generali di costruzione di edifici
- CPV 45220000-5 Opere d'arte e strutture;
- CPV 71351910-5 Relazione geologica
- CPV 71322000-1 Servizi di Progettazione tecnica per servizi di ingegneria civile.

Per la realizzazione dell’intervento, si dovrà procedere ad una campagna di indagini a supporto della progettazione in linea con la pianificazione definita dalla Stazione Appaltante.

Si precisa che l’importo massimo per l’esecuzione di tali indagini è pari a € 30.000,00 al netto di IVA e oneri di legge. Tale importo rappresenta il valore massimo che potrà essere corrisposto all’aggiudicatario per tali attività, pertanto, qualora l’aggiudicatario dovesse ritenere necessaria l’esecuzione di ulteriori eventuali indagini, al fine di disporre di ulteriori elementi conoscitivi per la redazione del progetto, eventuali maggiori oneri saranno posti a carico dello stesso. In relazione all’espletamento dell’attività di indagine di cui sopra, e per le ulteriori prestazioni descritte di seguito, in sede di esecuzione, anche in caso di subappalto, ai sensi dell’articolo 113, co. 1, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà soddisfare le seguenti condizioni di esecuzione:

- **per l’esecuzione delle indagini:** il possesso dell’autorizzazione rilasciata con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 59, commi 1 e 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per i settori di cui alle seguenti circolari:
 - I. circolare C.S.LL.PP. n. 7617/2010 per l’esecuzione e certificazione di prove sui materiali;
 - II. circolare C.S.LL.PP. n. 633/STC del 3/12/2019, per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.
- **per le prestazioni relative alla raccolta e al trasporto dei rifiuti:** il possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’articolo 212 del D.lgs. n. 152/2006.

A tale riguardo, si precisa che le suelencate condizioni di esecuzione non costituiscono requisiti di partecipazione e pertanto, non sono richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura, ma dovranno essere possedute dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell’avvio dell’esecuzione delle attività.

3.1.2 – Luogo di esecuzione dell’appalto

Il luogo di esecuzione dei servizi di progettazione sarà la sede dell’operatore economico, mentre il luogo di esecuzione dei lavori (obbligatori e opzionali, ove attivati) oggetto dell’appalto sarà in via Barra in Foggia, per l’edificio denominato Ex-Conventino, come meglio definito nella documentazione progettuale e nel Capitolato.

Ai sensi dell’articolo 82, co. 2, del Codice dei Contratti, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente documento e quanto previsto nel Capitolato, prevarrà quanto previsto nel presente documento.

3.2 Importo

L’importo totale stimato dell’appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di € **3.474.873,29** (euro tremilioniquattrocentosettantaquattrocentosettantatre/29), oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti, ripartito come di seguito specificato:

IMPORTI COMPLESSIVI (PRESTAZIONE OBBLIGATORIA + PRESTAZIONE OPZIONALE)	Importo
--	---------

1	Lavori a Corpo	3.062.687,29 € (di cui 2.399.140,29 € per prestazione obbligatoria e 663.547,00 € per prestazione opzionale)
2	Sicurezza speciale (SS) da PSC non soggetti a ribasso	283.468,00 € (di cui 99.950,00 € per prestazione obbligatoria e 183.518,00 € prestazione opzionale)
3	Corrispettivo per la progettazione esecutiva (PE)	128.718,00 € (di cui 90.005,08 € per prestazione obbligatoria e 38.712,92 € per prestazione opzionale)
TOTALE		3.474.873,29 €
PRESTAZIONE OBBLIGATORIA		Importo
1	Lavori a Corpo	2.399.140,29 €
2	Sicurezza speciale (SS) da PSC non soggetti a ribasso	99.950,00 €
3	Corrispettivo per la progettazione esecutiva (PE)	90.005,08 €
TOTALE		2.589.095,37 €

PRESTAZIONE OPZIONALE		Importo
1	Lavori a Corpo	663.547,00 €
2	Sicurezza speciale (SS) da PSC non soggetti a ribasso	183.518,00 €
3	Corrispettivo per la progettazione esecutiva (PE)	38.712,92 €
TOTALE		885.777,92 €

3.2.1 Importo relativo alla progettazione

I compensi relativi alla progettazione sono stati calcolati con riferimento al D.M. 17 giugno 2016, secondo il procedimento descritto nel PFTE, sub Allegato n. 1 al presente Disciplinare.

L'importo della progettazione indicato è al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA.

I compensi per l'attività di progettazione, ovvero gli importi inferiori eventualmente offerti dall'operatore economico in sede di gara, sono da ritenere fissi ed invariabili.

3.2.2 Importo relativo ai lavori

L'importo totale dell'appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, è di € **3.474.873,29**. Gli importi dei lavori a base di gara sono al netto di IVA.

Il costo totale stimato della manodopera, ai sensi dell'articolo 41, co. 13, del Codice dei Contratti, è di € 704.418,07, di cui € 551.802,27 per la prestazione obbligatoria ed € 152.615,80 per la prestazione opzionale, pari al 23,00% dell'importo stimato dei lavori, ed è compreso nell'importo totale dell'appalto di cui alla Tabella n. 1 che precede. Ai sensi dell'articolo 41, co. 14, del Codice dei Contratti i costi della manodopera indicati dal presente Disciplinare non sono ribassabili.

Ai sensi dell'articolo 108, co. 9, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà indicare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali stimati, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'articolo 11, co. 2, del Codice dei Contratti, è applicabile al presente appalto il contratto collettivo del Settore delle imprese edili e affini. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, co. 3, del Codice dei Contratti, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo come meglio esplicitato nel successivo articolo 12.3 del presente Disciplinare, relativo all'offerta economica.

8.1 Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Ai sensi dell'articolo 41, co. 15, del Codice dei Contratti, nonché dell'articolo 1, co. 1, dell'Allegato I.13, le attività di progettazione afferiscono ad opere riconducibili alle seguenti classi/categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tavola allegata al D.M. 17 giugno 2016 e nella seguente tabella:

Cat.	Destinazione funzionale	ID Opere	Classe e categorie ex L. 143/49	Valore dell'opera per classe/categoria	% di incidenza sul valore totale dell'opera	Grado di complessità
Edilizia	Edifici e manufatti esistenti	E.21	I/d	€ 2.499.090,29	100%	1,20

3.4 Lavorazioni di cui si compone l'intervento obbligatorio

I lavori sono descritti in dettaglio negli elaborati di progetto. In particolare, si rinvia al Capitolato Speciale.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 100, co. 4, e dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, i lavori sono classificati come di seguito specificato:

Cat.	Descrizione	Importo	Classifica	% sul totale
OG 2 Prevalente	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	€ 1.757.922,21	IV	70,34%
OG 11 Scorporabile	Impianti tecnologici	€ 741.168,05	III	29,66%

3.4.1 Lavorazioni di cui si compone l'intervento opzionale

Cat.	Descrizione	Importo	Classifica	% sul totale
OG 2 Prevalente	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	€ 718.748,40	II	84,85%
OG 9 Scorporabile	Impianti per la produzione dell'energia elettrica	€ 128.316,60		15,14%

3.5 Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 d.lgs. n. 36/2023, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto sopraggiungano variazioni in aumento o diminuzione del costo dei materiali necessari per l'intervento, che determinino una variazione in aumento o diminuzione del costo dell'opera, si procederà con la revisione del prezzo d'appalto.

In particolare, la revisione sarà attivata quando l'indice sintetico di costo di costruzione elaborato e pubblicato dall'ISTAT registrerà una variazione in aumento o diminuzione superiore al 5% dell'importo complessivo dell'opera.

La revisione opererà nella misura pari all'80% della variazione (in aumento o diminuzione) registratasi, modificando conseguentemente il corrispettivo dell'appalto.

Il procedimento per la revisione si svolgerà in contraddittorio tra le Parti e potrà essere attivato su iniziativa sia dell'Operatore che della Stazione appaltante.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti indicati nell'articolo 65, co. 2, del Codice dei Contratti, e precisamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del D.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;
- c) i consorzi tra le imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i raggruppamenti temporanei costituendi (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, co. 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, "G.E.I.E."), ai sensi del D.lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Si precisa che l'operatore economico potrà alternativamente:

- i. qualora sia in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 5.2 nonché dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale richiesti nel presente documento per i servizi di progettazione di cui all'articolo 5.3.2, presentare offerta per sé ed effettuare direttamente i servizi di progettazione;

- ii. qualora non sia in possesso dei requisiti per la progettazione di cui al punto i. che precede, presentare offerta indicando i progettisti scelti tra i soggetti di cui all'articolo 66 del Codice dei Contratti (di seguito, "**Progettisti Indicati**"), che siano in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 5.3.2 che seguono.

Con riferimento al Progettista Indicato, si evidenzia che, non rientrando nella figura del concorrente né in quella di operatore economico, ne è ammessa la sostituzione in caso di carenza dei requisiti, richiesti nel presente documento, di cui agli articoli 94, 95, 98 e 100 del Codice dei Contratti.

Il medesimo Progettista Indicato non potrà essere indicato da due o più concorrenti, pena l'esclusione di entrambi. Non è necessario costituire un raggruppamento tra i Progettisti Indicati.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti e dell'articolo 30 co. 2, dell'Allegato II.12, i R.T. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. devono indicare, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, **specificando le prestazioni e le relative quote che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T.**, il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

Ai sensi dell'articolo 67, co. 4, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, co. 2, lett. c), del Codice dei Contratti, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del predetto divieto, il consorzio è **escluso** dalla gara, laddove si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, sempre che l'operatore economico, entro il termine che gli verrà assegnato a tal fine dalla Stazione appaltante, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, e fatta salva, in ogni caso, la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice dei Contratti.

Analogamente, ai sensi dell'articolo 68, co. 14, del Codice dei Contratti, **sono esclusi** dalla gara i concorrenti che abbiano partecipato in più di un R.T. o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima gara in R.T. o consorzio ordinario, se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, e sempre che l'operatore economico, entro il termine all'uopo assegnato, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 15, è vietata, **a pena di esclusione**, l'associazione in partecipazione.

È altresì vietata, **a pena di esclusione**, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui al comma 17 del medesimo articolo 68 del Codice dei Contratti e del successivo articolo 97.

In ogni caso, si applicano gli articoli 67 e 68 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 372, co. 4, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito, "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza"), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Ai sensi degli articoli 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, co. 3, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: l'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di cui all'articolo 40 del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza fino al deposito del decreto di omologa previsto dall'articolo 180 del predetto R.D., ovvero della sentenza di omologazione di cui all'articolo 48 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ai fini della

partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove nominato.

L'impresa può concorrere anche riunita in R.T. sempre che le altre imprese aderenti al R.T. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale e purché non rivesta la qualità di mandataria.

ARTICOLO 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

1. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 5.1
2. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al successivo articolo 5.2;
3. essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui al successivo articolo 5.3;
4. rendere le ulteriori dichiarazioni, individuate nel successivo articolo 5.4

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare quanto sopra compilando il DGUE editabile di cui all'articolo 91 del Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, nonché la domanda di partecipazione (di seguito, "Domanda di partecipazione") di cui al medesimo articolo 91 del Codice dei Contratti.

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito, "FVOE") operante presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'A.N.AC.: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al servizio FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'A.N.AC. (servizi ad accesso riservato-FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute.

In ogni caso, la Stazione appaltante può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi non sono presenti nel FVOE, o non sono già in possesso della Stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero non possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (di seguito, "CAD") e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell'articolo 96, co. 15, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione appaltante ne dà segnalazione all'A.N.AC., che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, co. 5, lett. e) del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 98, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti, la condotta dell'operatore che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione costituisce grave illecito professionale.

Si specifica che i Progettisti Indicati dovranno dichiarare:

- il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice dei Contratti, nonché dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti nel presente documento per i servizi di progettazione, mediante la compilazione della specifico modello di dichiarazione allegato al presente disciplinare;

5.1 Requisiti di partecipazione di ordine generale

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- I. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, nonché 95 e 98 del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 96, co. 6 del medesimo Codice dei Contratti;
- II. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 94, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, nonché 95 e 98 del Codice dei Contratti;
- III. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 68, co. 14, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 95, co. 1, lett. d) del Codice dei Contratti;
- IV. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

5.2 Requisiti di idoneità professionale

Per l'esecuzione dei lavori, **a pena di esclusione**, l'operatore economico dovrà essere in possesso:

- dell'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, da cui risulti che l'oggetto sociale sia analogo all'oggetto dell'appalto e che la società è attiva al momento della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui l'operatore economico non sia soggetto all'obbligo di tale iscrizione, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto; l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, dovrà possedere l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 al Codice dei Contratti;

Per l'esecuzione dei servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, **a pena di esclusione**, i Progettisti dovranno possedere i sottoindicati requisiti:

- a) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura e i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti;
- b) ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei Contratti per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, da cui risulti che l'oggetto sociale sia analogo all'oggetto dell'appalto e che la società è attiva al momento della presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui l'operatore economico non sia soggetto all'obbligo di tale iscrizione, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto; l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, dovrà possedere l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice dei Contratti.

In ogni caso, **a pena di esclusione**, i Progettisti che dovranno comporre il gruppo di progettazione (di seguito, "Gruppo di Lavoro") dovranno possedere i sottoindicati requisiti:

- per la progettazione architettonica, laurea in architettura, abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo professionale alla Sezione A;
- per la progettazione strutturale, laurea in architettura e/o ingegneria, abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo professionale alla Sezione A;
- per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, l'attestazione di cui all'articolo 98, del D.Lgs. n. 81/2008;
- per la strategia di modellazione BIM, una delle Certificazioni dei Professionisti BIM ai sensi della Norma UNI 11337- 7:2018 per l'industria delle costruzioni.

Per la progettazione sono quindi richieste le seguenti professionalità:

PROFESSIONALITA' RICHIESTE
Progettista per la categoria "E.21"
Progettista per la categoria "S.04"

Professionista in possesso di una delle certificazioni dei Professionisti BIM ai sensi della Norma UNI 11337- 7:2018 per l'industria delle costruzioni
--

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
--

Ciascun professionista, personalmente responsabile, dovrà essere indicato dall'operatore economico all'interno della domanda di partecipazione integrata con il DGUE, nella sezione "GRUPPO DI LAVORO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE", con la specificazione della rispettiva qualificazione professionale.

Per i cittadini stranieri, i requisiti tecnici sono soddisfatti se i soggetti sono in possesso di un diploma di laurea, certificato o altro titolo professionale, il cui riconoscimento sia garantito sulla base della direttiva 2005/36/CE.

La dimostrazione dell'equipollenza del titolo di studio è a carico del partecipante attraverso la produzione di un documento che compri la stessa. Ad ogni buon conto, si precisa che il professionista estero che intende svolgere l'attività professionale in Italia deve richiedere il riconoscimento del proprio titolo professionale estero al Ministero della Giustizia e a tal fine, dovrà presentare istanza allegando la documentazione necessaria a comprova.

Si precisa che i Progettisti Indicati non sono, in ogni caso, considerati quali operatori economici. Non è richiesto a questi ultimi la costituzione di un raggruppamento per lo svolgimento del servizio di progettazione né, in caso di partecipazione al raggruppamento per le prestazioni inerenti all'esecuzione dei lavori, i Progettisti Indicati saranno considerati componenti del raggruppamento stesso.

5.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

5.3.1. Per l'esecuzione dei lavori

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 100, co. 4 e dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, nonché dell'articolo 12, commi 1 e 2, D.L. n. 47/2014, conv. In L. 23 maggio 2014, n. 80, l'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 e in conformità alla "TABELLA A – CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE" del medesimo Allegato, ovvero:

A. categoria prevalente OG2 nella classifica IV, a qualificazione obbligatoria

B. categoria scorporabile OG11 nella classifica III, a qualificazione obbligatoria

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, co. 2, dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del Codice dei Contratti stesso la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, co. 3, del Codice dei Contratti.

5.3.2 Per l'esecuzione dei servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 100, co. 11, del Codice dei Contratti, il Progettista indicato dovrà aver svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la data di indizione della gara servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo totale non inferiore all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla singola classe e categoria e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento.

Saranno presi in considerazione i servizi ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del Bando ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Ai sensi dell'articolo 66, co. 2, del Codice dei Contratti le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti dal Bando anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 66, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato II.12, del Codice dei Contratti, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del Codice dei Contratti la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Si precisa che, nel caso in cui l'operatore economico non possieda i requisiti prescritti per i progettisti, l'operatore economico stesso, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà indicare i progettisti in possesso dei requisiti suddetti (c.d. Progettisti Indicati).

5.4. Ulteriori dichiarazioni

L'operatore economico dovrà dichiarare:

- 1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
- 2) di essere in grado di fornire, su richiesta della Stazione Appaltante e senza indugio, la documentazione di cui all'articolo 91, co. 4, del Codice dei Contratti;
- 3) ai sensi dell'articolo 113, co. 2, del Codice dei Contratti, di accettare i requisiti particolari richiesti dalla Stazione Appaltante nel caso in cui questi risulterà aggiudicatario;
- 4) di accettare che, ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

- 5) che, ai sensi dell'articolo 57, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione, applicherà i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- 6) ai sensi dell'articolo 41, co. 8, del Codice dei Contratti, di accettare, senza riserve, l'attività progettuale svolta in precedenza;
- 7) di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- 8) di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garantire la corretta e regolare esecuzione dei lavori;
- 9) di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell'appalto resa disponibile dalla Stazione appaltante la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori oggetto della presente procedura;
- 10) ai sensi dell'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, dunque, di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla citata L. n. 68/1999;
- 11) di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, ad eccezione delle parti eventualmente indicate nell'offerta;
- 12) di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione tramite la Piattaforma Telematica;
- 13) di ritenere congrui i tempi stabiliti per l'esecuzione dell'appalto e remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta.
- 14) nel caso di consegna delle prestazioni in via d'urgenza o di avvio di esecuzione del contratto in via d'urgenza prima della stipula dello stesso, qualora il R.T.I. o il consorzio non sia ancora costituito, di obbligarsi affinché sia il legale rappresentante della mandataria o della capogruppo a sottoscrivere il relativo verbale anche per conto della/e mandante/i o consorziata/e.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- 15) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3 del D.P.R. n. 633/1972 e di comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 16) di impegnarsi a fornire alla Stazione Appaltante i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice dei Contratti;

Per gli operatori economici:

- **che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di cui all'articolo 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale:**
 - di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell'articolo 372, co. 4, del Codice della crisi di impresa;

- di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) della domanda di partecipazione integrata con il DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
 - in caso di partecipazione in R.T. di non partecipare alla gara quale mandataria del raggruppamento e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale e ai sensi dell'articolo 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 4 e 5, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;
- **già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale e fino al provvedimento di omologa:**
 - di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) della domanda di partecipazione integrata con il DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
 - in caso di partecipazione in R.T. di non partecipare alla gara quale mandataria del raggruppamento e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale e ai sensi degli articoli 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 4 e 5, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

5.5. Requisiti di partecipazione degli operatori che partecipano in forma associata

Ai sensi dell'articolo 68, commi 17 e 18, del Codice dei Contratti è ammesso il recesso di uno o più soggetti raggruppati, sempre che i soggetti rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. La medesima disciplina si applica con riferimento alle consorziate dei consorzi di cui all'articolo 65, co. 2, lettere b), c), d) e f).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 97, commi 2 e 3, del Codice dei Contratti, laddove:

- i. il componente del R.T.;
- ii. la consorziata del consorzio ordinario ovvero del consorzio fra imprese artigiane;
- iii. nonché, la consorziata designata quale esecutrice dal consorzio stabile avente i requisiti di cui il consorzio si avvale;

si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti, ovvero risulti privo dei requisiti di cui al successivo articolo 100 del Codice dei Contratti, ne è sempre ammessa l'estromissione o la sostituzione con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

In ogni caso, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice medesimo al fine di decidere sull'esclusione del concorrente.

5.5.1 Requisiti di ordine generale – ulteriori dichiarazioni

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 5.1 dovranno essere posseduti, e le ulteriori dichiarazioni di cui all'articolo 5.4 dovranno essere rese:

- i. in caso di R.T., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T. e del consorzio;
- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii. in caso di G.E.I.E., da tutti i soggetti del G.E.I.E.

Si precisa che tutti i soggetti indicati dello svolgimento dei servizi di progettazione e CSP, quali Progettisti Indicati, dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 5.1

5.5.2 Requisiti di idoneità professionale

5.5.2.1. Per i lavori

In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 5.2 dovranno essere posseduti:

- i. in caso di R.T., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T. e consorzio;
- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E..

5.5.2.2. Per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

A pena di esclusione, i requisiti di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti dovranno essere posseduti da ciascun operatore economico, in base alla propria tipologia.

A pena di esclusione, il requisito di cui all'articolo 5.2, lett. b), del presente Disciplinare, relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura dovrà essere posseduto da ciascun Progettista Indicato, in base alla propria tipologia.

Altresì, **a pena di esclusione**, in ogni caso, ciascun soggetto dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta: in particolare ciascun soggetto che svolgerà la propria prestazione professionale, dovrà essere iscritto all'Albo/Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardanti l'esecuzione di tale servizio.

Si precisa che tutti i soggetti incaricati dello svolgimento dei servizi di progettazione e CSP dovranno possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 5.2.

5.5.3. Requisiti di capacità economico-finanziaria e requisiti di capacità tecnico-professionale

5.5.3.1. Per l'esecuzione dei lavori

A pena di esclusione, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito riportato.

- **A pena di esclusione**, in caso di R.T., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente dovrà possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire.

Il ruolo di mandataria/mandante di un R.T. può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, co. 1, lettere b), c) e d), del Codice dei Contratti, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un R.T. o di un consorzio ordinario costituito.

- A pena di esclusione, in caso di R.T. e di consorzi ordinari, ai sensi dell'articolo 68, co. 11, del Codice dei Contratti, i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali dovranno essere posseduti dal R.T. e dal consorzio ordinario nel suo complesso, fermo restando che ciascun componente dovrà possedere i requisiti prescritti per le categorie dei lavori e le relative quote che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 68 del Codice dei Contratti.
Si applicano le disposizioni contenute nell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti.
- A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, co. 2 lett. b), e 225, co. 13, del Codice dei Contratti e dell'articolo 18, co. 17 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti:
 - in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio il quale fa valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
 - in caso di consorzio stabile di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate, ancorché non esecutrici, pertanto, è ammesso il c.d. "cumulo alla rinfusa".

5.5.3.2 Per l'esecuzione dei servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

A pena di esclusione, i requisiti di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito riportato.

Il requisito dovrà essere posseduto dal Gruppo di Lavoro nel suo complesso. Non è richiesto il possesso di una percentuale minima di requisito ai progettisti. Si applicano le disposizioni contenute nell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti.

A pena di esclusione, nei casi in cui i Progettisti Indicati siano consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, il requisito dovrà essere posseduto e dimostrato direttamente dal consorzio o dalle singole consorziate, ancorché non esecutrici, pertanto, è ammesso il c.d. "cumulo alla rinfusa".

ARTICOLO 6 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 104, del Codice dei Contratti, l'operatore economico può ricorrere ad un contratto di avvalimento, mediante il quale uno o più ausiliari si obbligano a mettere a disposizione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'ausiliario, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 12, del Codice dei Contratti, limitatamente ai soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta (c.d. "avvalimento premiale"), non è consentito che partecipino alla medesima gara l'ausiliario e il soggetto che si avvale delle risorse da esso messe a disposizione.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 2, del Codice dei Contratti, qualora l'operatore economico ricorra all'avvalimento per soddisfare il requisito della attestazione di qualificazione S.O.A., il contratto dovrà avere ad oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta (nel caso di prestito dei requisiti economico finanziari, c.d. avvalimento di garanzia; nel caso di requisiti tecnico – organizzativi, c.d. avvalimento tecnico o operativo).

Ai sensi dell'articolo 104, co. 3, del Codice dei Contratti, qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con ausiliario in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione, ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei Contratti, le prestazioni saranno eseguite direttamente dall' ausiliario. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

Fatto salvo quanto previsto dal citato comma 3 dell'art. 104 del Codice dei Contratti, il contratto di appalto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

L'operatore economico e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto e gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 91 e dell'articolo 104, del Codice dei Contratti, l'operatore economico, oltre a produrre la domanda di partecipazione integrata con il DGUE, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dichiara nella stessa la propria volontà di ricorrere al contratto di avvalimento, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.

L'operatore economico è tenuto ad allegare alla domanda di partecipazione:

- i) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, concluso in forma scritta a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti, con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico ed il cui oggetto sia coerente con quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, specificando, altresì, se intende avvalersi delle dotazioni e risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta. Solo nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato al miglioramento della propria offerta, il relativo contratto dovrà essere contenuto all'interno della busta tecnica;
- ii) laddove intenda avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione ai sensi dell'art. 104 comma 2 del Codice dei Contratti, l'attestazione di qualificazione rilasciata dalla S.O.A. all' ausiliario;
- iii) il DGUE dell'ausiliario, contenente la dichiarazione con la quale l'ausiliario, attesta di:
 - a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente articolo 5.1;
 - b) essere in possesso delle dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali oggetto del contratto di avvalimento;
 - c) impegnarsi verso l'operatore economico e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento;

In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, co. 15, del Codice dei Contratti, la Stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, per indicare un altro ausiliario idoneo, purché la sostituzione dell'ausiliario non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione appaltante esclude l'o.e.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 6, del Codice dei Contratti, la Stazione appaltante verifica se l'ausiliario è in possesso dei requisiti dichiarati, con le modalità di cui all'articolo 91 e, con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, dall'articolo 105, del Codice dei Contratti, nonché se sussistono cause di esclusione. La Stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 9, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante effettua in corso di esecuzione le verifiche sostanziali inerenti all'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'ausiliario, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine, si accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'ausiliario che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Sussiste, inoltre, l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili, con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione dalla gara – la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. **Ai sensi dell'art. 132 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 per la categoria OG2 non sarà consentito il ricorso all'avvalimento.**

ARTICOLO 7 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nel presente documento.

In conformità all'articolo 119 del Codice dei Contratti, non vi sono limitazioni al subappalto delle prestazioni oggetto del presente affidamento, fermo rimanendo quanto previsto di seguito.

In relazione al servizio di progettazione, in virtù delle necessità di assicurare un adeguato livello di competenze specialistiche relative all'intervento di che trattasi da parte del soggetto che sarà individuato quale progettista, il subappalto è ammesso solo per indagini, rilievi, misurazioni e picchettazioni.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 1, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lett. d) del Codice dei Contratti, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 67, co. 4, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 4, del Codice dei Contratti, il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le prestazioni e le lavorazioni a condizione che:

- il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni o lavorazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II, del Titolo IV, della Parte V, del Libro II, del codice dei Contratti;
- all'atto dell'offerta siano stati indicate le prestazioni/lavorazioni o le parti di prestazioni/lavorazioni che si intende subappaltare.

In tale ultimo caso, in assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Con riferimento ai requisiti di esecuzione di cui all'articolo 3 che precede, si ribadisce che i suddetti requisiti di esecuzione dovranno essere posseduti dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione di dette attività.

A tal fine, l'operatore economico che, al momento della partecipazione alla gara, sia privo di suddetti requisiti, dovrà dichiarare all'interno della domanda di partecipazione integrata con il DGUE, in fase di gara, di voler eventualmente subappaltare a soggetto idoneamente qualificato (senza indicarne le generalità) le relative attività, al fine di poter subappaltare le stesse in fase di esecuzione; in assenza di detta dichiarazione, il subappalto non potrà essere autorizzato; di conseguenza, ove l'operatore economico non

abbia, a seguito della presentazione della propria offerta, acquisito i menzionati requisiti, NON potrà eseguire dette attività e, pertanto, il contratto sarà risolto per inadempimento dell'appaltatore.

ARTICOLO 8 CONDIZIONI DI ESECUZIONE

8.1 Termini per l'esecuzione delle prestazioni

Il termine finale per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è di 670 giorni naturali e consecutivi, come di seguito precisato:

- **La progettazione esecutiva** deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine perentorio di 100 giorni decorrenti a partire dalla formale comunicazione di avvio del RUP con l'emissione di apposito ordine di servizio a seguito della sottoscrizione del contratto o in caso di avvio anticipato del servizio sotto riserva di legge. Il suddetto termine è comprensivo delle indagini strutturali necessarie a completare il corredo informativo preliminare alla redazione del progetto esecutivo, come previsto all'art. 3 del disciplinare di gara. A seguito della redazione e consegna del progetto esecutivo nei predetti 100 giorni, vi sarà un termine di 14 giorni (naturali e consecutivi) per l'integrazione del progetto alle osservazioni del verbale intermedio di verifica, seguito da un ulteriore termine di 14 giorni (naturali e consecutivi) per l'adeguamento progettuale ai pareri emanati dagli enti preposti e, infine, un ultimo termine di 10 giorni (naturali e consecutivi) per l'integrazione del progetto alle osservazioni del verbale finale di verifica e trasmissione all'ufficio urbanistica per acquisizione titoli autorizzativi necessari per avvio di cantiere;
- I **Lavori** devono essere eseguiti entro 570 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori redatto ai sensi dell'articolo 3, dell'Allegato II.14 per la ultimazione dei lavori. Per ulteriori dettagli sullo sviluppo temporale, e sui termini per l'esecuzione di ciascuna prestazione si rimanda al Capitolato. L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali, nella misura prevista dal Capitolato.

Ai sensi dell'articolo 44, co. 5, del Codice dei Contratti, l'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo secondo le modalità di cui all'articolo 42 del Codice dei Contratti.

Penali per il ritardo

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna ad adottare politiche di reclutamento e gestione del personale rispettose dei suddetti principi. A tal fine, la Stazione Appaltante può chiedere all'operatore economico aggiudicatario una relazione sulle politiche legate alle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione applicate.

ARTICOLO 9. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 53, co. 2, del Codice dei Contratti, l'offerta dell'operatore economico deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al 1% (uno per cento) dell'importo del valore complessivo della procedura (**€ 3.474.873,29**), pari alla somma di seguito indicata, salve le riduzioni e i benefici di legge:

€ 34.748,73

La garanzia provvisoria sarà costituita:

- a) Da cauzione favore della Stazione appaltante e dovrà essere allegata la ricevuta comprovante il versamento di € 34.748,73. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso il Portale PagoPA accessibile direttamente dal link di seguito indicato: <https://unifg.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/modellopagamento?id=1662&lang=it>
- b) ovvero, in alternativa
- c) da fideiussione, rilasciata, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria dovrà essere resa in conformità allo Schema tipo di cui all'"Allegato A-Sezione I - Schemi tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative. L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella Domanda di partecipazione il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

L'importo della garanzia o il suo eventuale rinnovo è ridotto nei seguenti casi:

- a) del 30% (trentapercento), qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee. In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione della domanda di partecipazione integrata con il DGUE, di possedere la suddetta certificazione e, qualora non già presenti, inserirne copia nel FVOE. Si precisa che:
 - i. in caso di partecipazione in R.T. o consorzio ordinario, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
 - ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

Questa riduzione NON è cumulabile con quella di cui alla lettera b).

- b) del 50% (cinquantapercento), nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei R.T.I o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese ovvero da piccole e medie imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, co. 8, secondo periodo, del Codice dei Contratti.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione della domanda di partecipazione integrata con il DGUE, di rientrare nella definizione di microimpresa, ovvero di piccola o media impresa.

Questa riduzione NON è cumulabile con quella di cui alla lettera a) che precede.

- c) del 10% (diecipercento), se l'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su

registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, co. 3, seconda parte del Codice dei contratti. Questa riduzione è cumulabile con quelle di cui alla lettera a) o b) e d).

- d) del 20 % (venti per cento), qualora si dimostri il possesso della certificazione UNI EN ISO 14064-1 prevista dall'allegato II.13 al Codice dei Contratti.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare nel proprio DGUE di possedere le suddette certificazioni o marchi e, qualora non già presenti, inserirne copia nel FVOE. Questa riduzione è cumulabile con quelle di cui alle lettere a) o b) e c).

Le riduzioni di cui alle lettere che precedono sono tra loro cumulabili, ad eccezione delle riduzioni di cui alle lettere a) e b) le quali non possono tra loro essere mai cumulate; in caso di cumulo di più riduzioni, la riduzione successiva si opera sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, co. 8, del Codice dei Contratti la garanzia provvisoria dovrà riportare i contenuti di cui allo "Schema Tipo" sopra richiamato e comunque dovrà:

- i. essere intestata alla stazione appaltante e contenere l'indicazione del CIG;
- ii. avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con impegno del garante a rinnovare la stessa per un ulteriore periodo di tempo indicato dalla Stazione appaltante, nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 106, co. 5, del Codice dei Contratti; in caso di richiesta di estensione, l'operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta;
- iii. in caso di R.T. o consorzi ordinari, costituiti o costituendi, ed essere rilasciata in favore di tutti i componenti del R.T. e/o consorzio ordinario;
- iv. in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, essere rilasciata a favore del consorzio;
- v. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944, co. 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 106, co. 4, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 106, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e delle misure di prevenzione ivi previste.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 106, co. 7 del Codice dei Contratti; per gli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 106, co. 10, del medesimo Codice dei Contratti, la garanzia perde efficacia entro trenta giorni dalla comunicazione in piattaforma dell'avvenuta aggiudicazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ARTICOLO 10 SOPRALLUOGO

La Stazione appaltante concederà agli operatori interessati, previa loro tempestiva richiesta, la possibilità di effettuare un sopralluogo presso l'edificio oggetto dai lavori di cui al presente appalto.

Per effettuare tale sopralluogo a carattere facoltativo, i concorrenti dovranno contattare a mezzo pec il RUP al fine di concordarne le modalità di effettuazione.

ARTICOLO 11 – CONTRIBUTO ALL'ANAC

Ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. n. 266/2005, l'operatore economico dovrà eseguire un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell'A.N.AC., secondo le "Istruzioni operative" consultabili sul sito internet www.anticorruzione.it nella sezione "Contributi in sede di gara".

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'A.N.AC. (<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>).

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. La Stazione appaltante procederà al controllo dell'avvenuto pagamento del contributo, dell'esattezza dell'importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall'operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Stazione appaltante accerta l'avvenuto pagamento mediante consultazione del FVOE. Il pagamento non registrato nel FVOE ovvero presente ma irregolare potrà essere sanato ai sensi dell'articolo 101, co. 1, del Codice. In caso in cui il mancato pagamento o la sua regolarizzazione non risultino sanati nel termine che sarà a tal fine assegnato, la Stazione appaltante **esclude il concorrente dalla procedura di gara.**

ARTICOLO 12 – PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire attraverso le azioni previste dalla piattaforma telematica www.empulia.it che consentiranno all'operatore economico di predisporre ed inviare:

- a) la Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 12.1;
- b) la Documentazione tecnica, di cui al successivo paragrafo 12.2;
- c) la Documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 12.3

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:

- i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lett. s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
- ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Ogni documento da produrre relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento; se redatta in lingua straniera, la documentazione deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applicherà l'articolo 101, co. 1 del Codice dei Contratti.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicheranno gli articoli 100, co. 3 e 105 del Codice dei Contratti. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 17, co. 4, del Codice dei Contratti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12.1 Documentazione amministrativa

L'operatore economico dovrà presentare, tramite la Piattaforma Telematica, la documentazione di seguito descritta:

A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DGUE

La Domanda di partecipazione, integrata con il DGUE e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie, dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 dovrà essere effettuato:

- tramite il modello "F24 elide" dell'Agenzia delle Entrate - indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento alla domanda di partecipazione integrata con il DGUE;
- tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate;

A comprova del pagamento, a seconda della modalità adottata, il concorrente dovrà allegare copia, anche priva della sottoscrizione digitale:

- della ricevuta del versamento effettuato tramite il modello "F23 elide" dell'Agenzia delle Entrate;
- della ricevuta del pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo;

In caso di mancato pagamento, la Stazione Appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

Qualora l'operatore economico partecipi in forma associata, l'imposta di bollo dovuta sarà unica. L'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti>

Resta salvo, in ogni caso, l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo riferita all'offerta economica.

L'operatore economico dovrà compilare la Domanda di partecipazione integrata con il DGUE. I suddetti documenti dovranno essere:

- i. compilati in lingua italiana;
- ii. resi ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- iii. sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;
- iv. accompagnati da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In particolare, in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, la Domanda di partecipazione, integrata con il DGUE, dovrà essere compilata dal consorzio (firmata digitalmente dal suo legale rappresentante) e, nelle parti applicabili, da ciascuna consorziata esecutrice (firmata digitalmente dal suo legale rappresentante). La stessa, inoltre, dovrà:

- i. essere accompagnata dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- ii. contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la Domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio.

In caso di R.T., consorzi ordinari e G.E.I.E., **qualora sia stato già conferito il mandato** ai sensi dell'articolo 68, co. 5, del Codice dei Contratti, la Domanda di partecipazione, integrata con il DGUE, dovrà essere compilata dal mandatario (firmata digitalmente dal suo legale rappresentante) e, nelle parti applicabili, da ciascuna mandante (firmata digitalmente dal suo legale rappresentante). La stessa, inoltre, dovrà:

- i. indicare, ai sensi dell'art. 68, co. 2, del Codice dei Contratti, **le prestazioni e le relative percentuali** che saranno eseguite da ciascun componente del R.T., del consorzio o del G.E.I.E.;

- ii. essere accompagnata dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex art. 68, co. 6, del Codice dei Contratti, nel quale devono essere **specificate le prestazioni e le relative percentuali** che saranno eseguite da ciascun componente.

In caso di R.T., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 68, co. 5, del Codice dei Contratti, ciascuna Domanda di partecipazione, integrata con il DGUE, dovrà essere compilata dal mandatario (firmata digitalmente dal suo legale rappresentante) e, altresì, da ciascuna mandante (firmata digitalmente dal suo legale rappresentante). La stessa, inoltre, dovrà:

- i. **indicare**, ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti, **le prestazioni e le relative percentuali** che saranno eseguite da ciascun componente del R.T., del consorzio o del G.E.I.E.;
- ii. indicare l'impresa mandataria;
- iii. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno il R.T. o il consorzio;
- iv. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti o consorziate.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti sono rese all'interno della Domanda di partecipazione integrata con il DGUE.

Inoltre, in caso di avvalimento, l'operatore economico dovrà produrre, oltre alla domanda di partecipazione integrata con il DGUE per sé, anche la domanda di partecipazione integrata con il DGUE dell'ausiliaria, come meglio descritto nel paragrafo che segue.

Nel caso in cui l'operatore economico abbia indicato i progettisti incaricati di redigere il progetto che non fanno parte del proprio staff di progettazione (c.d. Progettisti Indicati), l'operatore economico dovrà produrre la domanda di partecipazione integrata con il DGUE per sé secondo le modalità sopra riportate, mentre per i progettisti indicati dovrà allegare la specifica dichiarazione resa secondo il modello allegato al presente Disciplinare, firmata digitalmente dal progettista medesimo nel caso in cui il progettista sia un libero professionista persona fisica, ovvero firmato digitalmente dal legale rappresentante nel caso in cui il progettista sia una persona giuridica.

B. MANDATO O ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI R.T., CONSORZI ORDINARI O G.E.I.E. COSTITUITI

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, in caso di R.T. costituiti, l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:

- in originale su supporto informatico, **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T. e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;**
- ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

C. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA, IN CASO DI CONSORZI EX ARTICOLO 65, CO. 2, LETTERE b), c) e d) E 66, CO. 1, LETT. G), DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, le copie dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi

all'originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio;

D. PROCURE

Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- i. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

E. GARANZIA PROVVISORIA

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione amministrativa:

- i. i documenti attestanti l'avvenuta costituzione della cauzione, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico; in caso di R.T. e consorzi ordinari costituiti, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della mandataria; in caso di R.T., e consorzi ordinari costituendi, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T. o il consorzio ordinario.

F. AVVALIMENTO

L'operatore economico in caso, di ricorso al contratto di avvalimento, dovrà produrre all'interno della documentazione amministrativa:

- i) la domanda di partecipazione integrata con il DGUE del soggetto ausiliario;
- ii) l'originale o la copia autentica del contratto di avvalimento, concluso in forma scritta a pena di nullità; **N.B. In caso di avvalimento c.d. "premierale" l'originale o la copia autentica del contratto di avvalimento dovrà essere inserito all'interno della documentazione tecnica di cui al successivo articolo 12.2 del presente disciplinare;**
- iii) la certificazione rilasciata dalla S.O.A. o dall'A.N.AC. al soggetto ausiliario.

Si precisa che, qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con soggetto ausiliario in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione, ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei Contratti, le prestazioni saranno eseguite dal soggetto ausiliario stesso e si dovrà osservare, altresì, quanto previsto dal presente documento in materia di subappalto..

G. CONTRIBUTO ALL'A.N.AC.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC. potrà avvenire mediante scansione della ricevuta del pagamento caricata sulla Piattaforma Telematica, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

H. DICHIARAZIONE DEI PROGETTISTI INDICATI

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, il modello sub allegato ___ al presente Disciplinare, debitamente compilato da ogni Progettista Indicato e firmato digitalmente dal progettista medesimo nel caso in cui il progettista sia un libero professionista persona fisica, ovvero firmato digitalmente dal legale rappresentante nel caso in cui il progettista sia una persona giuridica.

I. PATTO D'INTEGRITA'

L'operatore economico dovrà allegare il patto d'integrità sottoscritto digitalmente.

12.2 Offerta tecnica

L'operatore economico dovrà presentare tutta la documentazione di seguito richiesta, firmata digitalmente, come di seguito indicato:

- i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- ii. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del mandatario;
- iii. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun mandante;
- iv. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione tecnica, stante anche l'utilizzo da parte della Stazione appaltante di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta tecnica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata.

In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

Si ricorda che, ove siano presenti i Progettisti Indicati, essi non sono considerati quali operatori economici concorrenti e, pertanto, non dovranno sottoscrivere l'offerta tecnica.

12.2.1 – Contenuto dell'offerta tecnica

L'OFFERTA TECNICA contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati.

CARATTERISTICHE PROFESSIONALI E METODOLOGICHE DELL'OFFERTA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

A –PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.

L'offerente dovrà produrre una **relazione** composta dai seguenti paragrafi:

A1 – Ottimizzazione proposta progettuale:

Il concorrente dovrà indicare una proposta di ottimizzazione della soluzione progettuale nonché proposte migliorative, finalizzate:

- al miglioramento delle prestazioni dell'opera e delle sue componenti d'impianto
- miglioramento degli aspetti architettonico, estetici, di finitura e di gestione dell'opera.
-

La relazione descrittiva dovrà essere composta da massimo n. 35 cartelle in formato A4 (si precisa che un foglio A3 scritto solo fronte, o un foglio A4, scritto fronte e retro, è computato come n. 2 cartelle) secondo la seguente numerosità massima:

La relazione può essere completata da una documentazione grafica (elaborati tecnici, fotografie, foto rendering o altra tipologia di rappresentazione per immagine, ritenuta utile dall'offerente) per un massimo di n. 10 cartelle in formato A3.

Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari, nonché gli eventuali allegati, inclusa la documentazione grafica di cui al periodo precedente.

Non sarà oggetto di valutazione la parte eccedente il numero di cartelle su indicato.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali appartenenti al Gruppo di Lavoro offerto.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

L'offerta tecnica costituisce specifica obbligazione contrattuale del concorrente. Nessun compenso o rimborso di sorta sono dovuti per la predisposizione dell'offerta tecnica.

Tutta la documentazione afferente all'offerta tecnica e gli atti e documenti ad essa correlati, a pena di esclusione, non devono recare alcuna indicazione degli elementi che attengono l'offerta economica e/o che consentono di desumere in tutto o in parte quest'ultima, che deve essere esclusivamente indicata nella documentazione "OFFERTA ECONOMICA".

12.3 Offerta economica

La Documentazione economica dovrà contenere l'offerta economica, da presentare secondo quanto stabilito di seguito.

A. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà compilare l'offerta economica e, in particolare, dovrà:

- i. inserire, **a pena di esclusione**, nel relativo parametro il **RIBASSO PERCENTUALE offerto che verrà applicato ai servizi tecnici e ai lavori**; si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere indicato in cifre impiegando soltanto 2 decimali e dovrà essere espresso in valore assoluto. Su tale ribasso percentuale verrà assegnato il punteggio di cui alla Tabella rib. 1.
- ii. indicare, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 108, co. 9, del Codice dei Contratti, l'importo degli "**ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI**", che non potrà essere pari a "0", ricompresi nel PREZZO OFFERTO; il predetto importo dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto due (2) decimali, utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto, e dovrà essere espresso in valore assoluto;
- iii. indicare, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 108, co. 9, del Codice dei Contratti, l'importo dei "**COSTI DELLA MANODOPERA**", che non potrà essere pari a "0" ricompresi nel PREZZO OFFERTO; il predetto importo dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto due (2) decimali, utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto, e dovrà essere espresso in valore assoluto. **Ai sensi dell'articolo 41, co. 14, del Codice dei Contratti i costi della manodopera come indicati nel presente Disciplinare non sono ribassabili.** Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, su richiesta della Stazione Appaltante;
- iv. rendere le "**DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA**", ovvero dichiarare:
 - a. di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
 - b. di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione

- dell'offerta che, riferita all'esecuzione dell'appalto secondo gli elaborati posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
- c. di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni e che di tali condizioni ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
 - d. che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
 - e. che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante;
- v. rendere, ai sensi degli articoli 11, commi 2 e 3, 57 e 102, co. 1, lett. b), del Codice dei Contratti le dichiarazioni in cui:
- si impegna a garantire l'applicazione del o dei CCNL di settore indicati negli atti di gara;
 - ovvero, in alternativa, indica il o i differenti contratti collettivi applicati;
 - si impegna, in caso di aggiudicazione, ad applicare il CCNL indicato per tutta la durata del contratto;
 - si impegna a garantire ai dipendenti le stesse tutele previste dal CCNL indicato dalla Stazione appaltante nel presente Disciplinare;
 - si impegna a garantire le medesime tutele per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
 - descrive le modalità con le quali intende adempiere agli impegni sopra indicati preferibilmente fornendo un unico file in formato .pdf di non più di 5 pagine;
- vi. rendere, ai sensi degli articoli 57 e 102, co. 1, lett. c), del Codice dei Contratti, le dichiarazioni in cui:
- a. garantisce le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
 - b. descrive le modalità con le quali intende adempiere agli impegni sopra indicati preferibilmente fornendo un unico file in formato .pdf di non più di 5 pagine.

L'offerta dovrà essere firmata digitalmente:

- i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- ii. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del Mandatario;
- iii. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del Mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun Mandante;
- iv. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Si rappresenta che l'offerta economica non dovrà essere sottoscritta né dai soggetti facenti parte dello staff di progettazione dell'operatore economico che sia in possesso della qualificazione SOA in progettazione e costruzione, né dai Progettisti Indicati poiché gli stessi non sono considerati quali operatori economici concorrenti.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

ARTICOLO 13 – VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del combinato disposto degli articoli 44, co. 4 e 108, co. 2, lett. e) del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica e il punteggio conseguito per l'offerta economica/temporale.

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Offerta tecnica	80
2	Offerta economica	20

Ai sensi dell'articolo 108, co. 4, del Codice dei Contratti, l'offerta tecnica è valutata in base ai criteri e sub-criteri di seguito indicati:

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Nella valutazione delle offerte tecniche tramite l'assegnazione dei relativi punteggi, la Commissione, apprezzando la corrispondente qualità della prestazione offerta, terrà conto dei criteri e dei sub criteri riportati seguente Tabella 13, accanto al punteggio massimo attribuibile per ognuno di essi:

A	30	QUALITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE RIGUARDO LE PRESTAZIONI DELL'OPERA	A.1	7	Building Management System			7
			A.2	10	Sistema di videosorveglianza e anti-intrusione			10
			A.3	13	Sistema di controllo alberghiero degli ambienti tramite gestione degli accessi in modalità key-less			13
B	47	QUALITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE RIGUARDO GLI ASPETTI ARCHITETTONICI, ESTETICA DELLE FINITURE E DI GESTIONE DELL'OPERA	B.1	15	Implementazione delle sistemazioni esterne	B.1.1	Cortile interno	10
						B.1.2	Terrazzi	5
			B.2	17	Proposta migliorativa in termini di progettazione degli interni ed esecuzione delle finiture negli spazi comuni e delle camere	B.2.1	Sistemazione ingresso alla struttura, accessibilità e relazione con il tessuto urbano circostante	5
						B.2.2	Progetto grafico, logo e infografica	4
						B.2.3	Targhe e insegne per ambiente e percorrenze	8
			B.3	15	Proposta migliorativa in termini di light design e fornitura di dispositivi illuminotecnici	B.3.1	Esterni	5
						B.3.2	Camere e alloggi	5
B.3.3	Spazi comuni	5						
C	3	CRITERI AMBIENTALI MINIMI	C.1	3	Ai sensi del punto 3.2.1 del decreto MiTE n. 256/2022, è attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che dimostra la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo (predisposizione delle aree di cantiere, gestione dei			3

				<p>mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di fornitura ecc.) attraverso il possesso: o della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009; o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001; ovvero di altra certificazione equivalente.</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

A.1 Building Management System

Fornitura di un sistema BMS in grado di implementare le seguenti attività:

KPI della proposta offerta:

- ✓ Controllo dell'impianto HVAC (Riscaldamento, Ventilazione e Aria Condizionata)
 - Regolazione della temperatura:
 - Programmazione:
- ✓ Gestione dell'Illuminazione
 - Illuminazione Automatica:
 - Programmazione:
- ✓ Gestione degli Accessi
- ✓ Monitoraggio e Gestione Energetica
- ✓ Gestione della Manutenzione
 - Pianificazione della Manutenzione:
 - Segnalazione dei Guasti:

A.2 Sistema di videosorveglianza e anti-intrusione

Sistema di videosorveglianza e anti-intrusione per una residenza studenti in grado di garantire la protezione delle persone e delle proprietà, prevenendo intrusioni non autorizzate, e assicurando che la privacy degli studenti venga rispettata.

KPI della proposta offerta:

- ✓ Protezione degli spazi comuni: Monitoraggio delle aree condivise per prevenire vandalismi, furti o accessi non autorizzati.
- ✓ Prevenzione di intrusioni: Monitorare e limitare gli accessi alle aree private e protette.
- ✓ Telecamere di Videosorveglianza (CCTV)
 - Telecamere fisse e mobili: Posizionate nei corridoi, negli ingressi principali, nelle uscite di emergenza, e nelle aree comuni (sala studio, cucina, sala ricreativa, ecc.).
 - Telecamere con visione notturna: Per la sorveglianza notturna o in condizioni di scarsa illuminazione.
 - Telecamere esterne: Installate all'ingresso principale, nei parcheggi e lungo il perimetro della residenza per monitorare movimenti sospetti.
 - Rilevamento del movimento: Alcune telecamere possono essere attivate solo in presenza di movimento, riducendo la necessità di monitoraggio continuo.
- ✓ Sensori Anti-Intrusione
 - Sensori di movimento: Installati nelle aree sensibili o in prossimità degli accessi principali e delle uscite di emergenza, rilevano movimenti non autorizzati.

- Sensori di apertura porte/finestre: Posizionati sugli ingressi esterni e sulle finestre del piano terra, inviano un segnale di allarme in caso di tentativi di apertura non autorizzata.
 - Barriere infrarosse: Utilizzate per proteggere il perimetro esterno della residenza o delle zone specifiche, emettono un allarme se qualcuno tenta di oltrepassare la barriera.
- ✓ Sistema di Allarme e Notifiche
- Allarme sonoro: Un sistema di allarme che si attiva in caso di rilevamento di intrusioni o accessi non autorizzati, avvisando il personale di sicurezza o gli studenti tramite notifiche sui loro dispositivi mobili.
 - Collegamento con le autorità: In caso di grave violazione, il sistema può inviare automaticamente una notifica alle forze dell'ordine locali.
 - Allarmi silenziosi: Nei casi in cui è necessario avvisare il personale di sicurezza senza attirare l'attenzione dell'intruso.

A.3 Sistema di controllo alberghiero degli ambienti tramite gestione degli accessi in modalità key-less

Un sistema di controllo degli ambienti tramite gestione degli accessi in modalità key-less (senza chiavi fisiche) in grado di permettere la gestione e il controllo degli accessi alle stanze e ad altri spazi della struttura senza l'utilizzo di chiavi tradizionali.

KPI della proposta offerta:

- ✓ Accesso Key-less tramite Tessere RFID o NFC
- ✓ Controllo centralizzato e integrazione software
- ✓ Sistema di gestione (PMS) : Il sistema key-less si integra con il software di gestione alberghiera (Property Management System), consentendo al personale di gestire e monitorare in tempo reale gli accessi, assegnare le chiavi virtuali e aggiornare i diritti di accesso.
- ✓ Controllo energetico: Oltre alla gestione degli accessi, il sistema key-less può essere integrato con il sistema di gestione energetica delle camere, attivando o disattivando automaticamente luci, riscaldamento o aria condizionata quando l'ospite entra o esce dalla stanza.

B.1 Implementazione delle sistemazioni esterne

Implementazione e miglioramento delle sistemazioni esterne migliorandone l'estetica, la funzionalità e la sostenibilità.

Obiettivi del progetto: Migliorare l'estetica e la funzionalità degli spazi esterni, aumentare il comfort per gli utenti, rendere lo spazio più accessibile e sostenibile.

KPI della proposta offerta:

- ✓ Qualità del concept e della visione generale.
- ✓ Aree verdi: Piantumazione ornamentali e creazione di spazi verdi.
- ✓ Pavimentazioni: Utilizzo di materiali ecocompatibili e drenanti per evitare problemi di ristagno d'acqua.
- ✓ Arredo urbano: Installazione di panchine, tavoli, fontane, cestini per rifiuti.
- ✓ Gestione delle risorse idriche: Sistemi di irrigazione a basso consumo, raccolta delle acque piovane.
- ✓ Tecnologie: sistemi di raccolta dell'acqua piovana, illuminazione a LED.

B.2.1 Sistemazione ingresso alla struttura, accessibilità e relazione con il tessuto urbano circostante

La divisione del compendio in due distinte aree, fisicamente e funzionalmente separate ha comportato la necessaria ricerca di un nuovo ingresso per lo studentato rispetto al principale ingresso previsto su Via Barra. L'attuale ingresso allo studentato posto su Via Oriente, è costituito da una piccola entrata pedonale insufficiente a conferire dignità e agio alle aspirazioni del futuro studentato.

La proposta progettuale attraverso una ridefinizione dell'ingresso o rivedendo, la collocazione all'interno della pianta piano terra e le sue dimensioni, performerà al meglio i criteri seguenti.

KPI della proposta offerta:

- ✓ Visibilità: l'ingresso dovrebbe essere facilmente individuabile anche a distanza, con una segnaletica chiara e un'illuminazione adeguata.
- ✓ Estetica: L'ingresso rappresenta l'identità della struttura. Materiali, colori e forme devono essere in armonia con lo stile architettonico dell'edificio.

- ✓ Funzionalità: È importante che l'accesso sia fluido, con spazi adeguati per il passaggio di persone, veicoli e biciclette, se previsti.

B.2.2 Progetto grafico, logo e infografica.

La proposta migliorativa integrerà una soluzione grafica di logo e info grafica, con possibilità di successiva miglior definizione finalizzati a perseguire i seguenti obiettivi.

KPI della proposta offerta:

- ✓ Logo:
 - Identità: Il logo deve riflettere l'identità del progetto.
 - Colori e Tipografia: Scegli colori e font che si allineano con il tono del brand. Mantieni la coerenza in tutte le applicazioni del logo.
- ✓ Infografica:
 - Chiarezza: L'infografica deve semplificare e chiarire gli ambiti e le percorrenze interne.
 - Design Visivo: Utilizzare grafica accattivante e colori che migliorano la leggibilità. Diagrammi, icone e grafici facili da interpretare.
 - Struttura: Organizzare le informazioni in un flusso logico.
 - Consistenza: Mantenere uno stile coerente con il logo e il branding generale in grado di creare un'immagine unificata.
 - Creare un inventario completo delle targhe necessarie

B.2.3 Targhe e insegne per ambienti e percorrenze.

Fornitura di targhe in linea con l'immagine dell'edificio.

KPI della proposta offerta:

- ✓ Tipologie di Targhe e Insegne Necessarie
 - Insegna Esterna dell'Edificio: Questa è l'insegna principale che identifica lo studentato. Deve essere visibile, leggibile e resistente agli agenti atmosferici. Può includere il nome dello studentato, un logo o altri elementi grafici.
 - Targhe per le Stanze: Ogni stanza o appartamento deve avere una targa numerata chiara e ben visibile.
 - Targhe per Uffici e Spazi Comuni: Include targhe per aree come reception, cucina comune, sala studio, lavanderia, palestra, ecc.
 - Segnaletica di Sicurezza: Indicazioni per le uscite di emergenza, le scale, gli ascensori, le zone di raccolta e le procedure di sicurezza.
 - Targhe Informative: Per dare indicazioni agli studenti, come regole del condominio, orari di apertura degli uffici amministrativi, o avvisi generali.
- ✓ Materiali
 - Alluminio Anodizzato: Ideale per targhe esterne, resistente e duraturo.
 - Ottone o Acciaio Inox: Per dare un aspetto più elegante e professionale.
 - Plexiglass o PVC: Materiali leggeri e moderni, molto adatti per targhe interne.
- ✓ Design e Personalizzazione
 - È importante che le targhe e le insegne si integrino con il design dello studentato. Caratteri
- ✓ Installazione
 - Servizio di installazione

B.3 Proposta migliorativa in termini di light design e fornitura di dispositivi illuminotecnici

L'offerta dovrà integrare progettazione e fornitura dei dispositivi illuminotecnici nello studentato, considerando non solo l'efficienza energetica, ma anche il comfort visivo, la sicurezza, e l'estetica, al fine di creare un ambiente funzionale e accogliente per gli studenti.

KPI della proposta offerta:

- ✓ Analisi degli Spazi e delle Esigenze di Illuminazione
- ✓ Miglioramento del Light Design
- ✓ Illuminazione Funzionale
- ✓ Efficienza Energetica**
 - Sensori di presenza e movimento: Essenziali nei corridoi, nelle scale, e negli spazi comuni. Consentono di accendere le luci solo quando necessario, riducendo ulteriormente i consumi.
 - Un sistema di controllo dell'intensità della luce, collegato a sensori di luce naturale, permette di adattare l'illuminazione interna a seconda dell'ora del giorno.

Nota Bene: Non saranno accolte offerte condizionate; le offerte migliorative saranno vincolanti per l'operatore economico e dovranno poter essere messe in opera senza onere alcuno per la Stazione Appaltante.

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

L'offerta tecnica verrà valutata con il metodo Aggregativo Compensatore di cui alle linee guida n. 2/16 ANAC, per cui l'attribuzione del punteggio tecnico (PT), relativo agli aspetti tecnici qualitativi, avverrà applicando la seguente formula:

$$PT(a) = \sum [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

PT(a) = Punteggio dell'offerta tecnica (a);

n = numero totale dei criteri

W_i = punteggio attribuito al criterio o sub – criterio (i)

V(a)_i coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio o sub – criterio (i) variabile tra zero ed uno;

∑ = sommatoria

I coefficienti V(a)_i sono determinati:

dalla media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente, per ciascuno dei criteri A, B, C di cui alla precedente Tabella e per ciascuno dei sub - criteri di cui alla medesima, dai singoli commissari, secondo il giudizio sintetico riportato, con la relativa descrizione, di cui alla seguente Tabella, accanto a ciascuno dei ridetti coefficienti la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari verrà trasformata in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

TABELLA		
GIUDIZIO SINTETICO	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE (V)
OTTIMO	Livello di definizione ottimo, con proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	1,00
BUONO	Livello di definizione buono, con proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard	0,80

	qualitativi e prestazionali richiesti.	
DISCRETO	Livello di definizione discreto, con proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,60
SUFFICIENTE	Livello di definizione sufficiente, con proposta essenziale, semplice, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,40
MEDIOCRE	Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,20
NON VALUTABILE	Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,00

Per le offerte economiche il coefficiente attribuito si calcola come segue:

$$C_i = \left(\frac{RT_i}{RT_{max}} \right)^\alpha$$

In cui:

C_i = Coefficiente della prestazione dell'offerta economica del Concorrente i-esimo;

RT_i = Ribasso Totale offerto dal Concorrente i-esimo, risultante dalla media ponderata dei ribassi offerti per ciascuna sezione;

RT_{max} = Ribasso Totale dell'offerta più conveniente, risultante dalla media ponderata dei ribassi offerti per ciascuna sezione;

$\alpha = 0,5$

Il relativo punteggio (alla seconda cifra decimale) attribuito (C_i) alle offerte economiche sarà quindi ottenuto tramite la seguente formula:

$$V_i = C_i \times 20$$

Il punteggio dell'offerta economica verrà assegnato applicando la formula sopra descritta.

Quando il Concorrente "i" non propone alcuno sconto RT_i assume il valore zero, così come il coefficiente C_i ed il relativo punteggio, mentre per il Concorrente che offre il maggiore sconto totale (RT_{max}) C_i assume il valore "1" con conseguente punteggio massimo (20). Per tutti gli altri concorrenti il valore del coefficiente C_i potrà collocarsi nell'intervallo da 0 a 1 determinando, così, il relativo punteggio delle offerte economiche V_i .

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta di un numero dispari pari a 3 componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce lo oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 co. 5 del Codice. A tal fine viene richiesta prima del conferimento dell'incarico apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sulla piattaforma. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecnico-economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia dell'offerte.

ARTICOLO 14 – INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Ai sensi degli articoli 22 e 29 del Codice dei Contratti, tutte le comunicazioni e le informazioni relative alla procedura di gara in oggetto sono disponibili sulla Piattaforma Telematica della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'articolo 88, co. 3, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere eventuali ulteriori informazioni inerenti alla presente procedura di gara entro e non oltre il termine indicato nel Bando, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate

esclusivamente in lingua italiana. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo la scadenza del termine suddetto.

Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno pubblicate, nel termine di cui al citato articolo 88, co. 3, del Codice dei Contratti, anche in unica soluzione, sulla Piattaforma Telematica.

Ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della Piattaforma Telematica, posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all'indirizzo indicato nel Bando, ed in caso di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e degli altri mezzi citati, mediante l'indirizzo mail PEC indicato nel Bando. In tal caso, l'operatore economico è tenuto a comprovare il malfunzionamento della Piattaforma Telematica:

- i. contattando la stazione appaltante segnalando l'errore bloccante di sistema;
- ii. inserendo nella Documentazione amministrativa un'apposita dichiarazione, attestante il blocco di sistema corredata da uno "screenshot" da cui risulti l'errore che ha provocato il blocco della Piattaforma Telematica.

Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione in piattaforma.

ARTICOLO 15 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ad eccezione dell'ipotesi in cui, al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, la documentazione sia già presente nel FVOE, l'operatore economico, ai sensi dell'articolo 101, co. 1, lettere a) e b), del Codice dei Contratti, potrà:

- a) integrare ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa nel termine per la presentazione dell'offerta con la domanda di partecipazione alla procedura di gara integrata con il DGUE, con esclusione di quelle che compongono l'offerta tecnica e l'offerta economica;
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione integrata con il DGUE e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

In particolare, sono sanabili:

- l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione, nonché ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, a condizione che i citati documenti siano preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta.

Diversamente, non è sanabile la documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Inoltre:

- non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità dell'operatore economico;
- non è sanabile – ed è causa di esclusione dalla procedura di gara – il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- non è sanabile l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di esecuzione e dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 3 e 8 del presente Disciplinare;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione relativa all'adempimento degli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 3.7 del presente Disciplinare di gara.

Ai fini della sanatoria, e in conformità al citato articolo 101, co. 1, del Codice dei Contratti, all'operatore economico verrà assegnato un congruo termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni – affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che saranno tenuti a renderle, nonché la sezione della Piattaforma in cui dovrà essere inserita la documentazione richiesta.

Qualora l'operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, sarà possibile richiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un congruo termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. In caso di inutile decorso del termine, **si procede all'esclusione** dell'operatore economico dalla procedura.

È ammesso il soccorso procedimentale nei modi e nei termini di cui all'articolo 101, co. 3, del Codice dei Contratti. E, pertanto, sarà possibile richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato, fissando un congruo termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. In tal caso, l'operatore economico sarà tenuto a fornire risposta entro il termine fissato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non potranno modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

ARTICOLO 16 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre la data e l'ora indicate nel Bando di gara nonché in Piattaforma Telematica, cui si rinvia.

Come pure esplicitato nella delibera di C.d.A. 24/07/2024 di autorizzazione all'indizione della gara, il suddetto termine di presentazione è stato in concreto individuato dalla Stazione appaltante in un numero di giorni inferiore a 30, ma superiore al minimo di 15 giorni, stanti le ragioni di urgenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 co. 3 d.lgs. n. 36/2023, non consentono il rispetto dei termini generali ex art. 71 co. 2 e legittimano la loro riduzione.

In particolare, tali ragioni di urgenza si ravvisano alla luce della previsione, contenuta nei decreti n. 1257/2021 e n. 1488/2023 del M.U.R. (che assegnano all'Università di Foggia il finanziamento pubblico ex l. 338/2000 necessario per realizzare l'intervento in esame), che fissa al **31 ottobre 2024 - a pena di revoca/perdita del finanziamento stesso** - "Il termine per il perfezionamento degli obblighi giuridicamente vincolanti" relativi all'attuazione del progetto in questione.

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito www.empulia.it

ARTICOLO 17 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO – STIPULA DEL CONTRATTO

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

Stante l'utilizzo da parte della Stazione appaltante di una Piattaforma Telematica che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, le sedute si svolgeranno in modalità telematica attraverso la Piattaforma Telematica stessa senza la presenza degli operatori.

Nel corso della procedura, la Stazione appaltante potrà richiedere, con atto motivato, il differimento del termine di validità dell'offerta previsto dall'articolo 17, co. 4, del Codice dei Contratti.

Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dalla Piattaforma Telematica.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la commissione giudicatrice sarà nominata, ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei Contratti, ai fini della selezione della migliore offerta.

Su richiesta del RUP, la commissione giudicatrice potrà svolgere, altresì, attività di supporto per la verifica dell'anomalia. La commissione giudicatrice sarà costituita da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di qualificazioni e competenze di natura tecnica nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, come sarà indicato nella determina di nomina. Potranno essere nominati membri supplenti.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 3, secondo periodo, del Codice dei Contratti, della commissione giudicatrice può far parte il RUP.

Ai sensi del medesimo articolo 93, co. 3, del Codice dei Contratti, in mancanza di adeguate professionalità in organico, La Stazione Appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione giudicatrice anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

La Stazione Appaltante pubblicherà, nella sezione pubblica dedicata alla presente procedura, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'articolo 28, co. 2, del Codice dei Contratti.

La commissione giudicatrice, di regola, lavorerà a distanza ex articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti, avvalendosi della Piattaforma Telematica che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta nel giorno e nell'ora indicati nel Bando, da un seggio monocratico, nella persona del RUP, il quale svolgerà le attività di competenza per il tramite della Piattaforma Telematica.

La Stazione appaltante procederà ad esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, ai sensi dell'articolo 107, co. 3, del Codice dei Contratti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In ogni caso, la Stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sarà effettuata in maniera imparziale e trasparente.

La commissione giudicatrice, una volta concluse le operazioni di gara, trasmetterà al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

In caso di offerte che abbiano conseguito un punteggio complessivo uguale (intendendosi come il risultato della somma del punteggio tecnico e del punteggio economico), prevarrà l'offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico più alto.

In caso di offerte identiche, ovvero di offerte che abbiano ottenuto un uguale punteggio tecnico ed un uguale punteggio economico, la Commissione comunicherà che sarà richiesto tramite Piattaforma Telematica solo a coloro che abbiano presentato identiche offerte, di migliorare la propria offerta economica e di presentarla entro 48 ore successive alla medesima comunicazione.

L'offerta migliorativa dovrà essere presentata dal singolo operatore accedendo alla sezione economica dell'area che sarà appositamente configurata dal Gestore della Piattaforma Telematica della Stazione appaltante per consentire la trasmissione dell'offerta migliorativa stessa. L'operatore dovrà quindi compilare direttamente a video la propria offerta migliorativa che dovrà altresì essere resa e sottoscritta digitalmente in conformità alle prescrizioni già individuate precedentemente.

Qualora nessuno degli operatori, che avranno ricevuto la suddetta richiesta, avrà presentato la propria offerta migliorativa entro il termine prescritto, si procederà al sorteggio tra le offerte identiche.

Successivamente la stazione appaltante procederà all'esame della documentazione amministrativa dei concorrenti collocatisi primo e secondo in graduatoria sarà eseguito dal RUP a seguito della formazione della graduatoria stessa. Si precisa che, a seguito dell'insediamento del seggio, il RUP potrà accedere alla documentazione amministrativa al solo scopo di individuare i concorrenti, così da consentire di svolgere ogni opportuna valutazione anche ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei Contratti.

La Commissione potrà procedere a formulare la proposta di aggiudicazione al primo graduato previa verifica del subprocedimento di anomalia di cui al paragrafo successivo, subordinandone l'efficacia all'esito positivo di quest'ultimo.

Offerte anormalmente basse

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica anche l'unica offerta pervenuta. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni assegnando tal fine un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice esamina le spiegazioni fornite dall'offerente ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizioni orali, ulteriori chiarimenti assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultano, nel complesso inaffidabili.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 giorni dalla loro adozione. Fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura di presentare tutti i documenti complementari o parti di essi, per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Condizioni di ammissibilità delle offerte

Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, la Stazione Appaltante potrà esercitare la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea all'oggetto del contratto, come espressamente previsto dal presente disciplinare e ai sensi dell'articolo 108, co. 10, del Codice dei Contratti.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 70, co. 4, del Codice dei Contratti, sono inammissibili e, pertanto, saranno escluse le offerte:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nel Bando;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara.

Il termine per impugnare il provvedimento di aggiudicazione decorrerà, in ogni caso, dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Nella medesima comunicazione, la Stazione appaltante svincolerà la garanzia in favore dei non aggiudicatari, come previsto dall'articolo 106, co. 10, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 108, co. 12, del Codice dei Contratti, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara.

L'offerta dell'aggiudicatario sarà irrevocabile fino alla stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 17, co. 6, del Codice.

La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o del provvedimento di aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo o quelli di autotutela della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 17, co. 10, del Codice dei Contratti.

Come previsto dall'articolo 18, co. 2, del Codice dei Contratti e fatti salvi l'esercizio dei poteri di autotutela nonché il caso di cui all'articolo 18, co. 4, del Codice dei Contratti, la stipula del contratto, anche in pendenza di contenzioso, ha luogo entro i successivi sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 18, co. 2, del Codice dei Contratti.

In ogni caso, potrà essere concordato con l'aggiudicatario un diverso termine, alle condizioni di cui all'articolo 18, co. 2, lett. c), del Codice dei Contratti.

Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'articolo 18, co. 3, ad eccezione dell'ipotesi in cui sia presentata una sola offerta e non siano state proposte impugnazioni del Bando o, se proposte, queste siano state respinte con decisione definitiva, come stabilito dalla lettera a) del citato articolo 18, co. 3, del Codice dei Contratti.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136.

L'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire la garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del Codice dei Contratti, con le modalità previste dal Capitolato cui si rinvia.

Salva la facoltà della Stazione Appaltante di rifiutare motivatamente la richiesta dell'aggiudicatario effettuata prima della stipulazione del contratto, tesa a sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione della ritenuta a valere sugli stati di avanzamento di cui all'articolo 117, comma 4, del Codice dei Contratti.

Altresì, per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, con le modalità previste dal Capitolato, cui si rinvia, le polizze assicurative per l'esecuzione delle prestazioni. L'avvenuta sottoscrizione del contratto sarà comunicata entro 5 giorni, ai sensi dell'articolo 90, co. 1, lett. e), del Codice dei Contratti.

Nei casi di cui all'articolo 124, co. 1, del Codice dei Contratti, si avvierà il sub procedimento di cui al successivo articolo 216, co. 1, 2 e 3, del medesimo Codice dei Contratti.

ARTICOLO 18 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. PUGLIAS, sezione Bari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell'articolo 213 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 2, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla banca dati A.N.A.C sezione P.V.L.

Ai sensi degli articoli 215 e ss. del Codice dei Contratti, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, o comunque non oltre 10 (dieci) giorni da tale data, è nominato un collegio consultivo tecnico, composto da n. tre componenti, ivi incluso il componente con ruolo di presidente, per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni previsti delle citate norme.

ARTICOLO 19 – DISPOSIZIONI FINALI

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dal Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La stazione appaltante si riserva il diritto di revocare in tutto o in parte la presente procedura in qualsiasi momento, anche dopo l'aggiudicazione, per sopraggiunte ragioni non imputabili alla stazione appaltante, compreso il definanziamento delle opere. L'operatore economico, partecipando alla procedura, accetta incondizionatamente questa clausola.

ARTICOLO 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dagli operatori economici verranno trattati unicamente per le sole finalità relative allo svolgimento della procedura in oggetto. I dati personali verranno trattati conformemente a quanto indicato nell'informativa reperibile alla pagina internet <https://www.unifg.it/it/privacy>

Firr  Matteo Di Trani
17.09.2024
17.12.29 art.
GMT+02:00

